



Alla c.a. Settore Servizi pubblici locali energia inquinamento atmosferico

e p.c. SC Solare srl

Comune di Cascina

Comune di Pontedera

Comune di Casciana Terme Lari

OGGETTO: Parte seconda del d.lgs 152/2006 e l.r. 10/2010. Istanza di autorizzazione unica ex d.lgs 387/2003 e l.r. 39/2005, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico e delle opere connesse in località Latignano, nel comune di Cascina (PI); proponente: SC Solare Srl. Parere in materia di VIA.

In riferimento alla vostra nota del 25/10/2023 (prot. 0487321) e relativi allegati documentali, recante richiesta di parere in merito a quanto riportato dal proponente in materia di VIA, nel documento "All.25 - Cumulo con altri progetti ai sensi del dm 30 marzo 2015", allegato all'istanza in oggetto, si comunica quanto segue.

A. Quadro normativo e prassi

L'allegato II della parte seconda del d.lgs 152/2006 – Progetti di competenza statale: il punto 2) prevede "– impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale".

L'Allegato IV della parte seconda del d.lgs 152/2006 – Progetti di competenza regionale: il punto 2 lettera b) prevede "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".

Il D.M. 30/03/2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2015, n. 84" integra i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006.

Il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13 (Legge di conversione 21/04/2023 n. 41), con l'art. 47 comma 11-bis, apporta semplificazioni in materia di autorizzazione ambientale degli impianti fotovoltaici da realizzarsi all'interno delle aree di cui alla lettera a) "[...] aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;". Per



tutte queste tipologie di impianti viene elevata a 10 MWp la soglia di potenza oltre la quale scatta l'obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006; viene inoltre elevata a 20 MW la soglia oltre la quale è necessario lo svolgimento di una procedura di VIA statale.

La risposta all'Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE prot. 0130318.08-08-2023) ad oggetto "*Chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021*" è disponibile al seguente indirizzo sul sito del MASE: <https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-energia> .

B. Contenuti della documentazione all'allegati all'istanza di autorizzazione unica

L'istanza di autorizzazione unica (ex d.lgs 387/2003 e l.r. 39/2005) presentata al Settore Servizi pubblici locali energia inquinamento atmosferico, riguarda la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e delle opere connesse in località Latignano, nel comune di Cascina (PI) di potenza nominale 9.849 kWp.

Elaborato: Allegato 23: Analisi vincolistica

L'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico in progetto:

- a) non interferisce con zone vincolate ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) è classificata agricola dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Cascina;
- c) è racchiusa in un perimetro i cui punti non distano più di 500 metri dalle zone industriali che si trovano dall'altro lato del Canale Scolmatore localizzate nei comuni di Cascina e di Pontedera;

Per quanto sopra, l'area interessata dall'impianto in progetto risulta idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n. 199 del 08/11/2021 (Figura 2.1.2a: Rappresentazione della localizzazione dell'area dell'impianto fotovoltaico in progetto entro la fascia di 500 metri dalle zone industriali).

L'impianto fotovoltaico in progetto è esterno a qualsiasi vincolo paesaggistico individuato dall'art.134 del D.Lgs 42/2004. L'area tutelata più vicina all'impianto è rappresentata da un bene archeologico tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004, con valenza paesaggistica (ID bene 90500290328) e, come tale, individuato quale zona di interesse archeologico ai sensi dell'art.142 c.1 lett.m), che si estende in più zone, la più prossima delle quali è ubicata a una distanza di circa 200 m in direzione est.

Il tracciato della linea elettrica MT interrata di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la CP Pontedera è esterno a qualsiasi vincolo paesaggistico individuato dall'art.134 del D.Lgs 42/2004 ad eccezione di due brevi tratti, in corrispondenza della strada bianca che costeggia il Canale Scolmatore in destra idraulica, in cui si pone al margine di due aree classificate come beni archeologici ai sensi della Parte seconda (Beni culturali) del D.Lgs. 42/2004 e come zone di interesse archeologico (art. 142 comma 1 lett. m del D.Lgs. 42/2004).

Con riferimento alla LR 11/2011 e al PAER, l'impianto ricade all'interno delle seguenti aree individuate come "non idonee":

- Aree DOP (DOC e DOCG) e aree IGP;
- Aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.



Le opere in progetto sono esterne alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) e ad altre aree naturali protette; l'area protetta più prossima è l'area ZSC IT5170003 "Cerbaie", che risulta ubicata a circa 5,5 km in direzione nord-est rispetto all'impianto fotovoltaico e a circa 2,5 km in direzione nord-est rispetto alla cabina di sezionamento in progetto.

Elaborato: Allegato 25: Cumulo con altri progetti ai sensi del DM 30 marzo 2015

Il proponente rileva quanto segue.

"[...]"

3 Verifica delle condizioni fissate dal dm 30 marzo 2015 per il criterio del cumulo con altri progetti

Per la verifica delle condizioni fissate dal DM 30 marzo 2015 per il criterio del «cumulo con altri progetti» si è riscontrato che nell'area compresa in una fascia di un chilometro disegnata a partire dal perimetro esterno dell'Impianto fotovoltaico in progetto non vi siano progetti ricadenti alla lettera b del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 ovvero, per il caso specifico, impianti fotovoltaici ad uso industriale, montati a terra, esistenti e autorizzati.

Per l'individuazione degli impianti fotovoltaici industriali montati a terra esistenti è stata utilizzata l'immagine satellitare più aggiornata (maggio 2023) riportata su Google Earth.

Come emerge dalla mappa satellitare riportata in Appendice 1 al presente documento, nella fascia di un chilometro dal perimetro dell'Impianto, non è presente alcun impianto fotovoltaico industriale esistente montato a terra.

Per l'individuazione degli impianti fotovoltaici industriali montati a terra autorizzati (e non ancora realizzati dal 2010 ad oggi) sono state utilizzate le liste riportate nel portale VIA della Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/-/via-procedimenti-in-corso>). Dalla consultazione di tali liste, riportate in Appendice 2 al presente documento, emerge che nella fascia di un chilometro dal perimetro dell'Impianto non è presente alcun impianto fotovoltaico industriale autorizzato montato a terra.

Si precisa che non sono stati considerati ai fini del cumulo impianti fotovoltaici industriali montati su tetti in quanto, ai sensi degli articoli 6-bis e 7-bis del D.Lgs 28/2011 e s.m.i., tali impianti, indipendentemente dalla potenza, non sono infatti sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06.

4. Conclusioni

Dall'analisi svolta è emerso che all'interno della fascia di un chilometro dal perimetro esterno dell'area dell'Impianto Fotovoltaico in progetto non vi ricadono impianti fotovoltaici industriali montati a terra esistenti o autorizzati.

Stante quanto detto sopra e dato che l'impianto in progetto ricade in un'area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n. 199 del 08/11/2021, ai sensi dell'art. 47 comma 11-bis del DL 13/2023 la soglia di riferimento per verificare che esso ricada o meno tra i progetti di cui al punto 2.b dell'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 da assoggettare alla procedura di assoggettabilità alla VIA, è 10 MW.

Dato che l'Impianto fotovoltaico ha una potenza di 9.849 kWp lato corrente continua, corrispondente a 9.240 kW lato corrente alternata, inferiore alla suddetta taglia di 10 MW, esso, a parere della scrivente, non deve essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità alla VIA.

Dato che quanto sopra affermato si basa sui progetti autorizzati reperibili al momento della stesura del presente documento sul portale VIA della Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/-/via-procedimenti-in-corso>), nel caso in cui le Autorità Competenti fossero a conoscenza di ulteriori progetti da dover considerare (es. progetti di impianti fotovoltaici soggetti ad AU art. 12 D.Lgs 387/03 o a PAS e non soggetti a valutazioni ambientali), si richiede gentilmente che esse, ai sensi del DM 30 marzo 2015, provvedano a indicarli a SC SOLARE S.r.l. e a rendere disponibili le relative informazioni."



C. Considerazioni

Si prende atto che il progetto in questione sarebbe posto in area idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di cui al d.lgs.199/2021 art.20 e nelle aree di cui all'art. 47 comma 11 bis del d.l.13/2023; pertanto la soglia per l'applicazione della verifica di assoggettabilità di competenza regionale, di cui all'allegato IV al d.lgs.152/2006, sarebbe elevata a 10 MW.

Il progetto presenta una potenza superiore a 5 MW e quindi si rileva la necessità di verificare la sussistenza o meno del dimezzamento della soglia di 10 MW, nei casi di cui al d.m. 30.3.2015.

Verifica delle condizioni fissate dal dm 30 marzo 2015 per il dimezzamento della soglia

Le Linee Guida di cui al d.m. 30.3.2015 stabiliscono una riduzione del 50% delle soglie definite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 nei seguenti casi.

4.1. Cumulo con altri progetti.

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. Le Linee Guida stabiliscono una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale nel caso in cui le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale, ove l'ambito territoriale è definito da una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Ai fini della verifica del cumulo devono essere considerati anche gli impianti fotovoltaici industriali posti sui tetti e sulle coperture. Si deve fare riferimento agli impianti indicati al punto 2.b) dell'allegato IV della parte seconda del d.lgs 152/2006, a cui fa espressamente riferimento il DM 30/03/2015 (*«appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006»*) e pertanto devono essere inclusi nel calcolo del cumulo tutti gli impianti fotovoltaici industriali indipendentemente dalla loro collocazione a terra, su edifici civili o a uso industriale, serre, ecc. (sono ovviamente esclusi gli impianti di tipo solare termico o termodinamico). Per quanto attiene la definizione di impianti fotovoltaici industriali si rimanda a quanto riportato nell'interpello del MASE (prot. 0130318.08-08-2023) sopra citato.

Si rileva che, essendo la potenza di progetto dell'impianto fotovoltaico previsto (9.849 kWp) prossima alla soglia di legge di 10 MW, anche l'eventuale presenza di uno o più impianti fotovoltaici industriali non di grandi dimensioni potrebbero condurre al superamento di tale soglia e quindi alla necessità di sottoporre il progetto in oggetto ad un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, in applicazione a quanto previsto dal DM 30/03/2015.

A tale proposito si rileva, a titolo collaborativo, la presenza di impianti fotovoltaici, localizzati sia a terra che su edifici, a distanza inferiore di 1 km dall'impianto di progetto, come indicato nella successiva figura tratta dal sito web <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/ortofoto.html> della Regione Toscana Geoscopio – Ortofoto volo 2021 (1:5.000).



4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. Al caso in esame, non si applica tale criterio.

4.3. Localizzazione dei progetti.

4.3.1. Zone umide. L'intervento non ricade in tale aree.

4.3.2. Zone costiere. L'intervento non ricade in tale aree.

4.3.3. Zone montuose e forestali. L'intervento non ricade in tale aree.

4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale. L'intervento non ricade in tale aree.

4.3.5. Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. L'intervento non ricade in tale aree.

4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati. Non applicabile.

4.3.7. Zone a forte densità demografica. L'intervento non ricade in tale aree.

4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica. L'intervento non ricade in tale aree.

D. Conclusioni

Per quanto sopra riportato, si raccomanda che, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, siano acquisite informazioni sulla presenza o meno di impianti fotovoltaici industriali, esistenti o autorizzati (ivi inclusi gli impianti oggetto di PAS o di altra procedura abilitativa semplificata), localizzati a distanza inferiore di 1 km dal perimetro dell'impianto fotovoltaico previsto.

Qualora, dall'esito di tali accertamenti, risulti che la potenza dell'impianto fotovoltaico di progetto sommata a quelle degli eventuali impianti fotovoltaici di cui al capoverso precedente determini il superamento della soglia



di 10 MW, l'impianto fotovoltaico di progetto, in applicazione a quanto previsto dal DM 15/03/2015, dovrà essere sottoposto ad un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ex art. 19 del d.lgs 152/2006 ed art.48 della l.r. 10/2010, di competenza regionale.

Si raccomanda al proponente, al fine di una eventuale presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, di tenere conto di quanto previsto:

- dalla parte seconda del d.lgs.152/2006, art.19, allegati IV bis e V;
- dalla l.r. 10/2010, art.48;
- dal regolamento 19R/2017, dagli allegati alla D.G.R. n.1196 del 01/10/2019 e dalla "Guida per il proponente", pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via;
- della d.c.r. 15/2013 (BURT n.8 del 20.2.2013, parte seconda).

Sono fatti salvi elementi ed informazioni non in possesso del Settore scrivente ed interpretazioni autentiche della normativa nazionale ad opera dei competenti organi statali.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/LG

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (VIA - VAS); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.